



OGGETTO: Rapporti tra l'Università del Salento e le imprese spin-off della ricerca: aggiornamento dispositivo delibera CdA n. 62 del 30 marzo 2021 a comma 2 dell'art. 16 del Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Università del Salento, le imprese spin-off della ricerca e le start-up innovative.

IL RETTORE

VISTA la deliberazione n. 62 del 30 marzo 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha disposto di:

Art.1 Per le ragioni riportate in premessa, decorsi i cinque anni di incubazione e alla scadenza di eventuali accordi contrattuali in essere, le società spin-off che chiedano di proseguire il periodo di permanenza in Università del Salento e, quindi, utilizzare spazi, locali ed attrezzature dell'Ateneo, previo consenso dei Dipartimenti ospitanti, sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

A) In caso di rifiuto della proposta: per il periodo temporale decorrente dal termine del primo quinquennio di incubazione alla data di cessazione dell'uso dei locali:

- rimborsare, in proporzione ai metri quadri occupati, il costo degli spazi ovvero dei locali dell'Ateneo; tale costo dovrà essere quantificato annualmente, su proposta della Ripartizione Tecnica e Tecnologica dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo; i corrispettivi a carico delle Società dovranno essere pari al 100% dei valori approvati dal Consiglio di Amministrazione per anno di riferimento;
- rimborsare il costo dell'utilizzo delle attrezzature eventualmente in dotazione in misura pari all'intera quota di ammortamento annua del valore inventariale delle attrezzature, eventualmente ridotta in proporzione all'effettivo grado di utilizzo da parte dello spin-off.

B) In caso di accoglimento della proposta: per il periodo temporale successivo a quello indicato nel punto A) e sino al termine della permanenza dello spin-off presso l'Ateneo:

- versare, in proporzione ai metri quadri occupati, un canone di locazione definito a valore di mercato, così come periodicamente determinato su proposta della Ripartizione Tecnica e Tecnologica dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
- rimborsare, in proporzione ai metri quadri occupati, il costo degli spazi ovvero dei locali dell'Ateneo; tale costo dovrà essere quantificato annualmente, su proposta della Ripartizione Tecnica e Tecnologica dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo; i corrispettivi a carico delle Società dovranno essere pari al 100% dei valori approvati dal Consiglio di Amministrazione per anno di riferimento;
- rimborsare il costo dell'utilizzo delle attrezzature in dotazione, in misura pari all'intera quota di ammortamento annua del valore inventariale delle attrezzature, eventualmente ridotta in proporzione all'effettivo grado di utilizzo da parte dello spin-off, se motivata.

Art.2 Le imprese spin off che non abbiano fatto richiesta di permanere nei locali universitari per ulteriori due anni entro il termine previsto dal Regolamento devono liberare gli spazi assegnati al termine del quinquennio di incubazione dando preventiva comunicazione al Direttore di Dipartimento e alla Direzione Generale;

Art.3 Prendere atto che sono autorizzate a rimanere nei locali universitari le seguenti Società:

- ARVA S.R.L. sino al termine del contratto sottoscritto in data 11 giugno 2015
- SOFTHING S.R.L. sino al termine della scadenza del quinquennio di incubazione

E che le seguenti società hanno richiesto l'ulteriore permanenza



- ARVA S.R.L.

Art.4 Invitare i Dipartimenti ad accertarsi che presso i propri locali tutte le società spin off diverse da quelle dei punti precedenti abbiano liberato i locali e non abbiano arrecato danni alle strutture o ai beni presenti.

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 37 del 16 marzo 2021;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 30 marzo 2021 con la quale sono state approvate le modifiche agli art. 7, comma 3, art. 8 comma 1, 11 comma 5, 16 comma 2 e art. 17 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Università del Salento, le imprese spin-off della ricerca e le start-up innovative;

VISTO il Decreto Rettorale n. 203 del 08 aprile 2021 con il quale è stato emanato l'innanzi citato Regolamento;

CONSIDERATO che la modifica approvata al comma 2 dell'art. 16 prevede che, decorsi i cinque anni di incubazione, in ipotesi adeguatamente motivate e con proroga della partecipazione, l'Ateneo possa concedere una ulteriore proroga del periodo di incubazione della durata annuale;

RITENUTO pertanto necessario e urgente al fine di dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 30 marzo 2021, aggiornarne l'art. 2 del dispositivo alla modifica innanzi citata del Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Università del Salento, le imprese spin-off della ricerca e le start-up innovative;

VISTO il vigente Statuto di Autonomia di questo Ateneo ed in particolare l'art. 43;

DECRETA

Art. 1 Sostituire, per le motivazioni riportate in premessa, l'art. 2 della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 30 marzo 2021 come nel seguito:

Art.2 Le imprese spin off che non abbiano fatto richiesta di permanere nei locali universitari per un ulteriore anno entro il termine previsto dal Regolamento devono liberare gli spazi assegnati al termine del quinquennio di incubazione dando preventiva comunicazione al Direttore di Dipartimento e alla Direzione Generale.

Il presente decreto sarà inviato, per la ratifica, nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alla Raccolta
Alla Ratifica del C.d.A.
Agli interessati